

AS1007 - PROVINCIA DI SIENA - SOCIETÀ APEA AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIE, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Roma, 14 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente della Provincia di Siena

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 con riferimento alla società APEA – Agenzia Provinciale per l'Energie, l'Ambiente e lo sviluppo sostenibile s.r.l.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 dicembre 2012, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135.

La normativa citata ha stabilito che è possibile derogare all'obbligo di alienare le partecipazioni detenute ovvero sciogliere le società indicate all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Provinciale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento dei servizi attualmente forniti dalla società APEA s.r.l. Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare il mantenimento della società *in house* posto che codesta amministrazione si è limitata a segnalare l'importanza e l'alto profilo istituzionale dei servizi erogati dalla società APEA e l'efficienza degli stessi riconducibile al fatto che i servizi sono forniti congiuntamente a tutti gli Enti titolari di partecipazioni sociali.

Secondo la prospettazione della Provincia, l'organizzazione e l'erogazione di determinate tipologie di servizi, a livello di singolo Ente, avrebbe, infatti, costi molto più alti e andrebbe a scapito dell'economicità e dell'efficienza dei servizi oggi forniti da APEA. Partendo da tali premesse, la Provincia ritiene aprioristicamente impossibile ricorrere al mercato per il reperimento dei servizi in discorso, pur senza aver proceduto a svolgere una benché minima attività di indagine sul mercato.

La convenienza dei servizi forniti dalla società APEA, tuttavia, sarebbe dovuta emergere da una più compiuta consultazione del mercato, preceduta da un'adeguata pubblicizzazione, finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze delle amministrazioni interessate.

L'Autorità ha pertanto ritenuto di rendere parere negativo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di presentare una nuova richiesta di parere completa di tutti gli elementi essenziali ai fini delle valutazioni relative alla eventuale impossibilità del ricorso al mercato.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chiappa
